

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1195 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2019

**che modifica le decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e le decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il rappresentante per l'immissione in commercio di soia, cotone, colza e granturco geneticamente modificati**

[notificata con il numero C(2019) 5093]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Bayer CropScience AG, con sede in Germania, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati (soia, cotone, colza e granturco) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, oggetto delle decisioni 2008/730/CE <sup>(2)</sup>, 2008/837/CE <sup>(3)</sup>, 2009/184/CE <sup>(4)</sup> e 2011/354/UE <sup>(5)</sup> della Commissione e delle decisioni di esecuzione 2012/81/UE <sup>(6)</sup>, 2013/327/UE <sup>(7)</sup>, (UE) 2015/690 <sup>(8)</sup>, (UE) 2015/697 <sup>(9)</sup>, (UE) 2015/699 <sup>(10)</sup> e (UE) 2016/1215 <sup>(11)</sup> della Commissione.
- (2) Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (cotone) e rappresenta Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione <sup>(12)</sup>.
- (3) Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (soia) e rappresenta M.S. Technologies LLC, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione <sup>(13)</sup>.
- (4) Con lettera del 1° agosto 2018 Bayer CropScience AG, Germania, Bayer CropScience N.V., Belgio, e Bayer CropScience LP, Stati Uniti, hanno chiesto alla Commissione di trasferire a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, i loro diritti e obblighi relativi a tutte le autorizzazioni e a tutte le domande pendenti concernenti prodotti geneticamente modificati.
- (5) Con lettera del 19 ottobre 2018 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC ha confermato il suo consenso a tale trasferimento e ha autorizzato BASF SE, con sede in Germania, ad agire come suo rappresentante UE.
- (6) L'11 ottobre 2018 M.S. Technologies LLC ha confermato per iscritto il proprio accordo alla modifica del suo rappresentante.
- (7) Gli allegati delle decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE e 2011/354/UE contengono link alle pagine web dell'American Oil Chemists' Society, dove sono disponibili materiali di riferimento per il metodo di rilevazione collegati a Bayer; tali link dovrebbero pertanto essere adattati di conseguenza.

